



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Massimo Capobianco, all'esito dell'udienza in trattazione scritta dell'11.6.2026, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **2792/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con l'avv. [redacted] **Opponente**

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con gli avv.ti [redacted] e [redacted]

Opposta

CONCLUSIONI

di parte opponente: Nel merito accertare la sussistenza di usura oggettiva o originaria; Accertare, altresì, l'invalidità degli interessi pattizi stante l'errata indicazione del TAEG, la violazione dell'art. 1283 c.c.; Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo de quo poiché fondato su un contratto invalido; Con vittoria di spese ed onorari;

di parte opposta: Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di *Controparte_1* dell'importo di Euro 21.854,89, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.

Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB; In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Controparte_1 cessionaria del credito in origine vantato da *CP_2* [...] in forza del contratto di prestito personale n. 12401808 (doc. 3 mon.), chiedeva ed otteneva nei confronti di *Parte_1*, da questo Tribunale, il Decreto Ingiuntivo n. 1094/2023 del 22.8.2023, per euro 21.854,89 oltre interessi e spese.

A tale decreto si opponeva *Parte_1*, eccependo l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari, la carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione del credito, l'applicazione dell'ammortamento alla francese con effetti anatocistici, l'errata indicazione del TAEG rispetto a quello effettivamente applicato e, infine, l'usura oggettiva, producendo relazione tecnica di parte.

Costituitasi in giudizio, la convenuta opposta eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo e ne chiedeva comunque il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo.

Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ed esperita la mediazione (alla quale l'opponente non partecipava), la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva riassegnata a questo Giudice il 29.5.2026; all'udienza con trattazione scritta dell'11.6.2026, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa. All'esito, viene resa la pronuncia che segue.

1. Preliminarmente, va evidenziato il carattere esplorativo della C.T.U. richiesta da parte opponente, in considerazione della completa genericità delle allegazioni svolte a sostegno dell'opposizione, non colmabili in via istruttoria demandando al C.T.U. la ricerca di elementi che

per prima l'opponente non abbia specificamente dedotto. La causa può dunque essere decisa nel suo attuale stato d'istruzione.

2. Tanto chiarito, l'opposizione, benché tempestivamente iscritta a ruolo il 6.11.2023, nel merito è manifestamente infondata.

2.1. Non è fondata, anzitutto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito azionato in via monitoria.

Sul punto, va precisato che la legittimazione ad agire e l'effettiva titolarità del diritto controverso sono, in realtà, due profili distinti e non sovrapponibili: il primo integra una condizione dell'azione, il secondo un elemento costitutivo della domanda, come tale attinente al merito della decisione. La legittimazione attiva manca quando, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; la titolarità quando quest'ultimo, pur affermandosi titolare del diritto, non raggiunga la prova di ciò (Cass. Sez. Un. 2951/2016).

Sulla scorta di tali principi, va osservato che il motivo d'opposizione in esame attiene non già alla legittimazione attiva (per la cui sussistenza è sufficiente che la creditrice abbia affermato di agire quale cessionaria dei crediti), bensì all'effettiva titolarità del diritto controverso, che l'opponente reputa sfornita di prova.

Tanto chiarito, a questo punto va rilevato che, rispetto alla prova della cessione di un credito, opera il principio di non contestazione (Cass. 17944/2023), in forza del quale, com'è noto, il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (art. 115 c.p.c.), in tal modo sollevando l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto, che non siano stati puntualmente contestati dal convenuto.

Ebbene, proprio l'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria non è stata, a ben guardare, specificamente contestata dall'odierna opponente: la contestazione richiede la negazione del fatto storico, nella fattispecie rappresentato dalla cessione del credito; per contro, l'opponente si è limitata a dedurre la mancata prova di essa, senza però negare che la cessione sia

avvenuta; eppure, dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato (Cass. n. 17889/2020).

Anche a prescindere da tale assorbente profilo, va nondimeno evidenziato che, nel caso di specie, l'opposta ha in effetti prodotto il contratto di cessione (doc. 4 mon.).

2.2. Quanto ai rimanenti motivi di opposizione, vale a dire l'applicazione dell'ammortamento alla francese con effetti anatocistici e comportante l'applicazione effettiva di un tasso d'interesse effettivo diverso dal TAEG indicato nel contratto e, infine, l'usura oggettiva, si osserva che tali censure si connotano tutte per essere state formulate in maniera generica e astratta, ricorrendo a mere formule di stile non calate nel caso concreto, in aperta violazione dell'onere di specifica allegazione che gravava sull'odierna opponente. Siffatte lacune assertive, peraltro, non sono colmabili, come invece pretende di fare l'opponente, mediante il rinvio a produzioni documentali (cioè alla propria relazione tecnica di parte), le quali svolgono una funzione esclusivamente probatoria (Cass. n. 3022/2018, n. 22055/2017 e n. 6606/2016).

Quanto appena considerato vale, in particolare, per l'eccezione di usura, posso che chi intende far valere in giudizio la nullità della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti interessi usurari è tenuto ad allegare, oltre alla clausola, anche il tipo contrattuale, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, non potendo il rilievo ufficioso della nullità contrattuale supplire a deficienze allegatorie o assertorie gravanti sulle parti (Cass. n. 25305/2025, nel solco della pronuncia a Sezioni Unite n. 19597/2020): tale onere non è stato però minimamente assolto dall'odierna opponente.

Quanto poi all'asserito carattere anatocistico o decettivo dell'ammortamento alla francese (cioè, a rata costante), si osserva – in disparte la già rilevata genericità delle deduzioni dell'opponente al riguardo – che l'ammortamento alla francese comunque non determina alcun fenomeno di anatocismo (Cass. n. 7382/2025): quel regime, infatti, per definizione non può comportare alcuna capitalizzazione degli interessi, posto che questi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, ma non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo di cui trattasi,

ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, e unicamente di questi: tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già a estinguere il capitale. Ciò non determina, tuttavia, capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono, a loro volta, calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti (fra le molte: Trib. Parma n. 531/2024, n. 222/2023 e n. 749/2022, oltre alle pronunce colà richiamate).

Va parimenti escluso, infine, che l'ammortamento alla francese comporti una violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale e dunque l'erroneità del TAEG (profili, difatti, dedotti dall'opponente in termini del tutto vaghi e astratti), e così la conseguente nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024).

Sulla scorta di quanto sin qui osservato, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

3. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornati al D.M. 147/2022), applicabili per valore, in misura pari ai medi per le fasi di studio e introduttiva; ai minimi, per quelle di trattazione e decisionale, nonché pari ai medi per l'attivazione della mediazione.

L'opposizione, infine, nella sua irrimediabile genericità, si connota per la manifesta infondatezza e per un lampante carattere dilatorio, apparendo tesa a rinviare un pagamento dovuto, anziché a tutelare effettive ragioni sostanziali; integra dunque un palese abuso del processo, di cui è inequivocabilmente sintomatico l'aver eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria per poi non presentarsi al primo incontro della mediazione successivamente attivata dall'opposta (ciò che già costituirebbe elemento valutabile negativamente anche quanto al merito, ai sensi dell'art. 12-*bis* co. 1 d.lgs. 28/2010). Sussistono quindi i presupposti per condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96 co. 3 e 4 c.p.c., a versare all'opposta una somma che, tenuto conto della serietà dell'abuso e delle gravi ripercussioni che ha avuto sulla durata del giudizio d'opposizione, si stima equo determinare in euro 1.500,00, ed egual importo alla Cassa delle ammende.

Infine, posto che, come poc'anzi osservato, l'opponente non ha partecipato senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento obbligatorio di mediazione, ella va condannata a pagare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12-*bis* co. 2 d.lgs. 28/2010, versando allo Stato una somma corrispondente al doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, definitivamente pronunciando:

- 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 1094/2023 del 22.8.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- 2) condanna *Parte_1* a rifondere a *Controparte_1* le spese di lite, che si liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre a spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- 3) condanna *Parte_1* a pagare a *Controparte_1* ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., l'ulteriore somma di euro 1.500,00;
- 4) condanna *Parte_1* a versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., la somma di euro 1.500,00;
- 5) condanna *Parte_1* a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in ragione della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione.

Così deciso in Lodi, il 12/06/2026.

Il Giudice
dott. Massimo Capobianco